



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE**

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51686 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 12/07/2022 con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.;

tra

Botta Ezio, Curami Giovanbattista, Musto Paolo, Ciannella Paolo e Ciannella Sergio elettivamente domiciliati in Roma, via Ippolito Nievo n.61/d, presso lo studio dell'avv. Rossella de Angelis, rappresentanti e difesi degli avv.ti Paolo Cianella e Sergio Cianella, i quali li rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;

– **attori;**

e

Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M., Obbedienza di Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi, in persona del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, Antonio Binni, elettivamente domiciliata in Roma, via Gian Giacomo Porro n.15, presso lo studio dell'avv. Daniele U. Santosuosso, il quale lo difende e rappresenta, unitamente all'avv. Antonio Cordasco, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

– **convenuta;**

e

Supremo Consiglio d'Italia del 33° ed Ultimo Grado Massoneria Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù - Palazzo Vitelleschi, in persona del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, Antonio Binni, elettivamente domiciliato in Roma, via Gian Giacomo Porro n.15, presso lo studio dell'avv. Daniele U. Santosuosso, il quale lo difende e rappresenta, unitamente all'avv. Antonio Cordasco, giusta delega allegata alla comparsa di

costituzione e risposta;

– **convenuto;**

nonché

Comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù – Palazzo Vitelleschi, in persona del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, Antonio Binni, elettivamente domiciliata in Roma, via Gian Giacomo Porro n.15, presso lo studio dell'avv. Daniele U. Santosuosso, il quale lo difende e rappresenta, unitamente all'avv. Antonio Cordasco, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

– **terza intervenuta;**

Conclusioni delle parti:

Per gli attori:

“Voglia l’On. Tribunale in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, deduzione conclusione e difesa,

- I. Dichiarare inesistente e comunque radicalmente nulla o annullare la sentenza della sedicente Alta Corte di Giustizia del 20 gennaio 2018, con la quale gli istanti sono stati radiati <<con bruciatura tra le colonne>>.*
- II. Dichiarare inesistenti e comunque radicalmente nulli (o annullare) gli atti presupposti, e precisamente:*
 - *La nomina dei Membri del Sacro Collegio da parte del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro Avv. Antonio Binni che ha avuto luogo in occasione della Sessione Ordinaria del Supremo Consiglio del 18 dicembre 2016.*
 - *La delibera del 18.12.2016 dell’organo definitosi “Sacro Collegio”, con la quale sono stati nominati 31 tra Membri Effettivi ed Aggiunti del Supremo Consiglio, alcuni dei quali hanno partecipato alla composizione dell’Alta Corte di Giustizia che ha pronunciato la radiazione.*
 - *La delibera del sedicente Sacro Collegio del 13.2.2017 con la quale è stata disposta l’apertura del processo massonico a carico degli istanti.*
 - *La delibera del 18.2.2017 del sedicente Supremo Consiglio con la quale è stata ratificata quest’ultima delibera.*
- III. Dichiarare in ogni caso che la radiazione degli attori è stata deliberata in totale assenza di <<gravi motivi>>, per cui la stessa va revocata con conseguente riammissione degli*

stessi nell'associazione dalla quale sono stati illegittimamente espulsi.

IV. Vittoria di spese ed onorario".

Per i convenuti e la terza intervenuta: *"Si chiede, pertanto che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e produzione e senza accettare il contraddittorio rispetto a domande che non sono state rivolte all'odierno concludente, voglia:*

- A) in via pregiudiziale nel rito: dichiarare la carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva in capo agli Attori per quanto illustrato nel corso del giudizio;*
- B) in via subordinata, sempre pregiudizialmente nel rito, dichiarare la carenza di legittimazione passiva (i) del Supremo Consiglio d'Italia del 33: ed ultimo grado – Obbedienza di Piazza del Gesù – Palazzo Vitelleschi e (ii) della Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M., Obbedienza di Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi in ordine alla impugnazione delle deliberazioni del Supremo Consiglio e del Sacro Collegio del 18 dicembre 2016 nonché quelle del Sacro Collegio del 13 febbraio 2017 e del Supremo Consiglio del 18 febbraio 2017 (queste ultime impugnative essendo anche nulle per indeterminatezza dei motivi) nonché della Sentenza dell'ACG del 20 gennaio 2018 e, comunque, in relazione alle domande tutte spiegare da parte attrice;*
- C) per l'effetto, respingere le domande tutte articolate da parte attrice;*
- D) ancora in via pregiudiziale, rigettare poiché nuove le domande che controparte avesse inteso avanzare nei riguardi della Comunione e, comunque, accettarne a dichiararne la decadenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24, penultimo comma, c.c.;*
- E) nel merito: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande pregiudiziali, respingere le conclusioni e le domande tutte avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto per quanto illustrato nel corpo degli atti di causa, previa declaratoria, se del caso, in via di eccezione riconvenzionale, ovvero in via incidentale, di inopponibilità del provvedimento assunto dall'organismo composto dagli attori in data 20 aprile 2017 nei riguardi dei destinatari dello stesso e/o di sua inopponibilità e/o non riconducibilità alla associazione "Comunione di Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù – Palazzo Vitelleschi", ovvero ancora di inesistenza e/o nullità o annullamento alla luce di quanto dedotto sub par. 13.1 dell'atto di intervento e del par. 8 della 1a memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.;*
- F) in via riconvenzionale condizionata, nell'ipotesi di rigetto delle precedenti domande,*

- *accertata e dichiarata l'integrazione delle fattispecie di colpa gravissima di cui all'art. 134, nn. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, dello Statuto del Supremo Consiglio in virtù delle condotte richiamate in particolare sub par. 14.2. della comparsa di costituzione e meglio descritte nel corso del giudizio, dichiarare la risoluzione del rapporto associativo; ovvero in via ulteriormente gradata,*
- *accertata e dichiarata la gravità delle condotte poste in essere dagli Attori e, dunque, la gravità del loro inadempimento agli obblighi statutari e di legge, alla luce di quanto illustrato in particolare sub par. 14.2. della comparsa di costituzione e meglio descritte nel corso del giudizio, dichiarare la risoluzione del rapporto associativo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.*

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Il presente giudizio è stato introdotto dagli odierni attori al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza giuridica ovvero della nullità ovvero ancora l'annullamento o la dichiarazione di inefficacia, della sentenza emessa dall'Alta Corte di Giustizia del 20/01/2018, nonché degli atti ad essa presupposti e, segnatamente:

- della nomina dei membri del Sacro Collegio da parte del Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro (di seguito SGCGM Antonio Binni) del 18/12/2016;
- la delibera del 18/12/2016 con la quale, l'organo autodefinitosi Sacro Collegio avrebbe nominato 31 membri effettivi e aggiunti del Supremo Collegio, alcuni dei quali avrebbero composto l'Alta Corte di Giustizia che ha pronunciato la sentenza del 20/01/2018;
- la delibera del sedicente Sacro Collegio del 13/02/2017, con la quale sarebbe stata disposta l'apertura del processo massonico a carico degli attori;
- la delibera del sedicente Sacro Collegio del 18/02/2017, con la quale sarebbe stata ratificata detta ultima delibera.

A fondamento delle proprie domande gli attori deducevano:

- di essere membri effettivi del Supremo Collegio d'Italia del 33° ed ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato;
- che in data 18/12/2016 il Supremo Collegio, si sarebbe riunito in sessione ordinaria e che, per tale seduta, non era prevista all'ordine del giorno l'adozione di alcuna delibera

- affidente alla nomina dei nuovi membri del Supremo Consiglio, da tempo composto da un numero inferiore a quello massimo di 33;
- che i lavori di detta sessione si sarebbero chiusi alle ore 12:45 e che, congedati buona parte dei presenti (tra i quali gli attori), il SGCGM avrebbe convocato, per la stessa giornata, con un preavviso di soli venti minuti, all'insaputa degli attori, il Sacro Collegio, espressione ridotta del Supremo Consiglio;
 - che a detta riunione non sarebbero stati convocati tutti i membri effettivi del Sacro Collegio, avendo il SGCGM omesso di convocare Sergio Ciannella (Gran Priore), Giovan Battista Curami (Gran Cancelliere), Marco Galeazzi (Gran Segretario), Laura Madonia (Grande Elemosiniere) e due Grandi Ufficiali (Rosa Maria Verri, Gran Portastendardo) e Paolo Ciannella (Grande Architetto Revisore);
 - che, peraltro, detta riunione sarebbe stata convocata in assenza dei presupposti richiesti dalle norme regolamentari interne all'associazione, difettando nel caso di specie il presupposto dell'urgenza o della vacanza dell'organo fisiologicamente deputato all'adozione della decisione assunta in quell'occasione (nomina dei membri effettivi ed aggiunti del Sacro Collegio);
 - che successivamente il Binni, nonostante la sua sospensione dalle cariche associative, avrebbe avviato un procedimento cautelare contro gli odierni attori, disposto con delibera del Sacro Collegio del 13/02/2017, la cui istruttoria avrebbe avuto inizio in data 07/03/2017;
 - che in data 09/06/2017, l'autoproclamata Alta Corte di Giustizia, composta da membri illegittimamente nominati con la delibera del Sacro Collegio del 18/12/2016, peraltro tutti radiati con sentenza dell'Alta Corte di Giustizia da ritenersi legittimamente nominata, avrebbe dato avvio al giudizio disciplinare, conclusosi con sentenza di condanna, per tutti gli attori, del 20/01/2018;
 - che detti atti sarebbero da ritenersi tutti illegittimi per i seguenti vizi formali e sostanziali:
 - o invalidità derivata dalla nullità della delibera del Sacro Collegio del 18/12/2016, con la quale erano stati nominati i membri dell'Alta Corte pronunciatisi;
 - o partecipazione, all'assunzione della decisione, di due membri radiati dal Rito e, segnatamente, Luciano Romoli e Camillo Novelli;

- violazione dell'art. 154 dello Statuto del Supremo Consiglio d'Italia, a norma del quale *"nel caso di rinvio l'Alta Corte di Giustizia si ricostituirà validamente con i Membri presenti in questa stessa riunione"*;
- violazione dell'art. 176 dello Statuto del Supremo Consiglio d'Italia avendo l'organo accusatore omissso di esplicitare con chiarezza i singoli capi d'accusa mossi nei confronti degli attori;
- omessa indicazione, nella sentenza in questa sede impugnata, dei nomi dell'accusatore, del difensore e del cancelliere;
- omessa sottoscrizione della sentenza da parte del cancelliere;
- violazione dell'art. 178 dello Statuto del Supremo Consiglio d'Italia nella parte in cui è previsto che i quesiti siano votati uno per uno a scrutinio segreto;
- violazione dell'art. 180 dello Statuto del Supremo Consiglio d'Italia in merito all'iter da seguire per la determinazione della pena da irrogare;
- insussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 24 c.c., tali da giustificare la sanzione dell'esclusione dall'associazione.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano la Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M., Obbedienza di Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi ed il Supremo Consiglio d'Italia del 33° ed Ultimo Grado Massoneria Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù - Palazzo Vitelleschi eccependo:

- la carenza di interesse ad agire in capo agli attori, ritenendo che gli stessi fossero nelle more volontariamente fuoriusciti dall'associazione convenuta, dando vita ad un'associazione parallela;
- il difetto di legittimazione passiva dei due enti citati in giudizio dall'attrice, essendo a ben vedere legittimato passivamente rispetto alle domande formulate dagli attori la sola Comunione Italiana di Rito Scozzese Antico ed Accettato, che ricomprende i gradi che vanno dal 4° al 33°, alla quale sono riconducibili tanto la delibera del Supremo Consiglio quanto quella del Sacro Collegio;
- la piena validità, tanto sostanziale quanto formale, della delibera del Supremo Consiglio del 18/12/2016;
- la legittimità della sentenza emessa dall'Alta Corte di Giustizia, attesa l'infondatezza e l'irrilevanza delle censure di natura formale e procedimentale mosse dagli attori e, al

contempo, la comprovata gravità degli illeciti disciplinari da questi commessi.

Sulla scorta di tali premesse, le convenute chiedevano dichiararsi l'inammissibilità o disporsi il rigetto della domanda di parte attrice. In via riconvenzionale condizionata chiedeva accertarsi l'integrazione delle fattispecie di colpa gravissima ravvisate dall'Alta Corte di Giustizia con conseguente risoluzione del rapporto associativo tra gli attori e l'associazione convenuta.

Pendente il giudizio, proponeva intervento la Comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù - Palazzo Vitelleschi, aderendo sostanzialmente alle difese dei convenuti.

La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le conclusioni come da verbale in atti.

Seguiva la rimessione della causa in decisione con contestuale concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, formulata dai convenuti, i quali hanno ritenuto che l'unico legittimato passivo rispetto alle domande formulate dagli attori andasse rinvenuto nella Comunione Italiana di Rito Scozzese Antico ed Accettato.

A sostegno di tale assunto eccepiscono che il Supremo Consiglio non costituisce un'associazione o, comunque, un soggetto autonomo di diritto, essendo piuttosto l'organo preposto al governo della Comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù – Palazzo Vitelleschi (di seguito, per brevità, "RITO"), la quale, a sua volta, costituirebbe un'associazione strutturalmente soggettivamente diversa rispetto alla Gran Loggia d'Italia degli ALAM (di seguito, per brevità, "ORDINE"). Ebbene, stando alle allegazioni di parte convenuta, essendo i provvedimenti impugnati riferibili ad organi interni al RITO, l'unico soggetto legittimato passivamente andrebbe individuato in tale associazione e non nell'ORDINE (citato in giudizio dagli attori).

L'assunto non può essere condiviso.

A tal riguardo giova richiamare quanto affermato da questo stesso Tribunale con una recente pronuncia, resa peraltro in una vicenda connessa a quella per cui è causa, nella parte in cui,

mutuando la ricostruzione operata in quel giudizio dagli attori (tra i quali, peraltro, figurava lo stesso Binni, seppure in veste di associato impugnante), si è rilevato quanto segue: *“la Gran Loggia d’Italia si articola al suo interno in due corpi associativi: (I) l’uno, comunemente denominato ‘Ordine’, che è il nucleo nel quale si articolano i primi tre gradi (sui trentatré complessivi) del percorso massonico di matrice scozzese, individuato nella ‘Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori’: seppur contraddistinta da una denominazione abbastanza simile, per quanto non identica, alla Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori - Obbedienza di Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi, non “è” questa, ma uno dei due sottosistemi che la compongono [...]. E’ amministrata dalla Giunta Esecutiva del Governo dell’Ordine e si riunisce in Logge denominate Logge Rituali o anche Logge Azzurre; (II) l’altro comunemente denominato ‘Rito’, ossia il nucleo relativo ai gradi dal 4° al 33° del percorso massonico di matrice scozzese [...], individuato nella ‘Comunione Italiana del Rito Scozzese Antico ed Accettato – Obbedienza di Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi’ (in seguito citata come la ‘Comunione’) il cui principale organo di governo è il Supremo Consiglio del Rito Scozzese Antico ed Accettato per l’Italia (affiancato, in tali funzioni amministrative, dal Sacro Collegio e dalla Giunta Esecutiva). [...]”; che “[...](d)etti corpi, ossia l’Ordine da un lato (la Gran Loggia degli ALAM) ed il Rito dall’altro (la Comunione), sono tra di loro distinti, avendo regolamenti distinti, che ne disciplinano l’attività, e soggetti di governo distinti. Convergono esclusivamente nel loro vertice supremo, in quanto i soggetti apicali di entrambe (rispettivamente: (i) Gran Maestro e, quale vice, Gran Maestro Aggiunto Vicario; e (ii) Sovrano Gran Commendatore (e, quale vice, Luogotenente Sovrano Gran Commendatore) coincidono nelle medesime persone, seppur differenti nell’ufficio, e vengono eletti dai membri sia dell’Ordine sia del Rito a differenza degli altri ufficiali e dignitari i cui incarichi vengono assegnati, a seconda dei casi, per nomina o per elezione, ma all’intero dello specifico, singolo corpo di riferimento [...]”; che “[...](i)nsieme, come detto, costituiscono l’ente associativo unico denominato Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori Obbedienza di Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi (e, in forma abbreviata, la Gran Loggia d’Italia) che è poi il ‘cappello’, per così dire, di entrambe le entità. [...]”.*

D'altronde, l'unicità della struttura associativa costituita dalla Gran Loggia d'Italia degli A.L.A.M., Obbedienza di Piazza del Gesù, Palazzo Vitelleschi è testimoniata dalla stretta interconnessione tra gli statuti dell'ordine e del rito, in quanto:

- lo Statuto del Supremo Consiglio sancisce l'obbligo di appartenenza dei membri del

Rito ad una loggia e definisce le regole di elezione dell'unico rappresentante dei due Corpi, il Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro, come stabilito dall'articolo 33;

- lo Statuto dell'Ordine, ovvero della GLDI, vincola tutti gli associati alla Comunione di Palazzo Vitelleschi, anche se membri del Rito Scozzese Antico e Accettato insigniti di grado superiore al terzo.

Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli attori, asseritamente derivante dalla fuoriuscita degli stessi dall'associazione convenuta, che si ipotizza essersi formalizzata per fatti concludenti con la costituzione, in data 17/12/2017, di una nuova Obbedienza, distinta dalla e concorrente alla Gran Loggia d'Italia degli Alam denominata Gran Loggia d'Italia di Rito Scozzese.

A tal riguardo, anche a voler ipotizzare l'astratta ammissibilità – quantomeno dubbia – di un recesso dell'associato per fatti concludenti – dunque in assenza di un atto formale di recesso dello stesso o di sua esclusione –, l'eccezione andrebbe in ogni caso rigettata, atteso che dalla lettura dell'atto costitutivo redatto dagli attori in data 17/12/2017 si evince univocamente che detta iniziativa sarebbe stata motivata, più che dall'intento di prendere le distanze dall'associazione convenuta e di recedere tacitamente dalla stessa, dalla volontà di assicurare la continuità dei lavori massonici, mediante la costituzione di un Organismo massonico "provvisorio".

In altri termini, l'atto in questione costituiva il frutto della reazione al provvedimento di sospensione degli attori, da questi ultimi ritenuto ingiusto, in quanto viziato per le ragioni dedotte a sostegno dell'odierna impugnazione. Ad ogni modo, l'esplicitazione dell'intento perseguito, in uno con la natura provvisoria dell'ente di nuova costituzione, fuga ogni dubbio in ordine alla effettiva permanenza della volontà degli odierni attori di contestare la validità dei provvedimenti di sospensione e, successivamente, di esclusione dall'associazione convenuta.

Con lo stesso atto costitutivo le parti firmatarie si premuravano di precisare che l'organismo neocostituito in via provvisoria avrebbe avuto il compito di *"amministrare i primi tre Gradi dell'Ordine fino a quando l'Autorità Giudiziaria non avrà sancito la regolarità del Supremo Consiglio d'Italia retto dal Gran Priore [...] Allorquando ciò si verificherà, la Gran Loggia d'Italia di Rito Scozzese di fonderà con la Gran Loggia d'Italia (Palazzo Vitelleschi)"*.

Venendo al merito, va in primo luogo accolta la domanda di annullamento della delibera del 18/12/2016 con la quale il Sacro Collegio aveva eletto i membri effettivi ed aggiunti del Supremo Consiglio, alcuni dei quali avevano poi composto l'Alta Corte di Giustizia che aveva pronunciato la radiazione degli attori.

Orbene, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto del Supremo Consiglio è previsto che *"i membri effettivi sono nominati in seduta Ordinaria, per chiamata da parte del Supremo Consiglio e sono scelti tra i Sovrani Grandi Ispettori Generali. [...] Il voto negativo di uno solo dei deliberanti, se la relativa giustificazione sarà ritenuta sufficiente dalla maggioranza, avrà effetto di rigetto della proposta"*.

Dunque, risulta che l'elezione dei membri effettivi fosse prerogativa esclusiva del Supremo Consiglio.

Affinché dette prerogative fossero in concreto esercitabili dal Sacro Collegio (costituente espressione ridotta del Supremo Consiglio), occorre che ricorressero i presupposti previsti dall'art. 37 dello Statuto del Supremo Consiglio, a norma del quale è previsto che *"le deliberazioni di competenza del Supremo Consiglio potranno essere prese, per i casi di riconosciuta urgenza, dal Sacro Collegio"*.

Ebbene, come correttamente evidenziato dalla parte attrice, nel caso di specie la sussistenza di tale imprescindibile presupposto può dirsi in radice esclusa dal fatto che la riunione del Sacro Collegio del 18/12/2016 si era tenuta appena venti minuti dopo la chiusura dei lavori del Supremo Consiglio, riunitosi in pari data.

Né, d'altronde, la stessa delibera si premura di esplicitare le ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l'adozione di siffatta decisione da parte del Sacro Collegio. A tal riguardo si legge nel verbale del 18/12/2016 (cfr. doc. 13 di parte convenuta), che la decisione di procedere alla nomina dei membri effettivi sarebbe stata giustificata dal *"numero sottodimensionato dei componenti dei Membri del Supremo Consiglio"*, dal fatto che *"per troppo tempo, a causa di veti incrociati, non si è potuto procedere alle dovute nomine"*; dalle *"dolorose perdite nell'anno in corso di ben quattro autorevoli Membri"*, *"dall'impossibilità di dar corso al dettato statutario che prevede la nomina di membri effettivi [...] nonché dalla necessità, non più procrastinabile, di rendere il rito pienamente funzionante"*.

In definitiva, dalla stessa delibera traspare che la scelta di procedere alla nomina dei membri effettivi con delibera del Sacro Collegio era mossa, più che da ragioni di urgenza – mai dettagliatamente esplicitate né in convocazione né con il verbale –, dall'asserita opportunità di

superare i veti incrociati – peraltro non documentati – che in passato avrebbero ostacolato il raggiungimento del consenso unanime, richiesto dallo Statuto.

Trattasi di argomentazione che, quand'anche fosse provata, dimostrerebbe – più che la legittimità della delibera in quanto giustificata da ragioni di urgenza – un uso distorto ed abusivo della competenza sussidiaria riconosciuta al Sacro Collegio.

Sul punto, peraltro, pare opportuno richiamare le valutazioni già espressa da questo Tribunale, con ordinanza cautelare emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n.r.g. 77836-1/2017, nella parte in cui, nell'esaminare i profili di illegittimità della delibera in questa sede impugnata, osservava quanto segue: *“il Sacro Collegio [...] ai sensi dell'art. 37 dello Statuto, può deliberare anche in ordine alle competenze tipiche del Supremo Consiglio solamente nei casi di «riconosciuta urgenza». Giova rilevare come tale requisito pare, all'esito di una sommaria delibazione delle risultanze processuali e fatto salvo ogni successivo e più approfondito accertamento, insussistente in relazione alla delibera impugnata, dato che la riunione del Sacro Collegio è avvenuta in data 18 dicembre 2016, ovvero subito dopo la riunione semestrale ordinaria del Supremo Consiglio, con la conseguenza che lo stesso ben avrebbe potuto assumere le determinazioni in merito alla elezione di nuovi Membri”*.

Ciò detto, va tuttavia osservato che l'annullamento della delibera del Supremo Collegio del 18 dicembre 2016 non determina, di per sé, l'automatica caducazione dei provvedimenti in questa sede censurati, in quanto assunti dall'Alta Corte di Giustizia, nelle persone dei componenti eletti con la delibera annullata.

Ed invero, non trattandosi di atti strettamente consequenziali alla delibera in questione, in mancanza di una sospensione degli effetti prodotti da quest'ultima, deve ritenersi che l'organo di giustizia interno fosse, al momento del suo insediamento, dell'istruzione e della decisione del procedimento disciplinare interno, validamente composto.

Cionondimeno, deve in ogni caso trovare accoglimento la domanda di annullamento della sentenza adottata dall'Alta Corte di Giustizia in data 20/01/2018, in quanto assunta con la partecipazione al voto di soggetti che, essendo stati nelle more a loro volta radiati dall'associazione, non erano legittimati a concorrere alla formazione della volontà collegiale del predetto organo.

In particolare, a norma dell'art. 154 dello statuto del Supremo Consiglio d'Italia, è previsto quanto segue: *“l'Alta Corte di Giustizia è costituita dai Membri Effettivi del Supremo Consiglio*

convocati appositamente e giudica i membri effettivi, aggiunti, emeriti ed onorari del Supremo Consiglio”.

Ne consegue che, ai fini della regolare composizione dell'Alta Corte di Giustizia e, dunque, della validità delle decisioni da questa assunte, i membri dell'organo giudicante rivestano, per l'intera durata del giudizio, la carica di Membri effettivi del Supremo Consiglio e, soprattutto, non perdano lo status di associati.

Di contro, risulta che nel caso di specie l'Alta Corte di Giustizia che aveva provveduto all'emissione della sentenza impugnata fosse composta, tra gli altri, da due membri radiati: Luciano Romoli e Camillo Novelli.

L'assunto non è stato di per sé contestato, in punto di fatto, dalle convenute, le quali, a tal riguardo, hanno ribattuto che il predetto provvedimento di radiazione sarebbe da ritenersi inesistente o quantomeno nullo, poiché adottato da un Supremo Consiglio irregolare, e dunque improduttivo di effetti.

Orbene, giova ribadire, anche a tal proposito, il principio generale dell'efficacia delle delibere, quand'anche in ipotesi nulle, fino all'adozione di un provvedimento di sospensione o di accertamento, con efficacia di giudicato, della relativa invalidità.

Peraltro, i vizi formali dedotti in questa sede dai convenuti sono stati a loro volta fatti valere nell'ambito di un separato giudizio, teso proprio ad impugnare la delibera di radiazione di alcuni associati, tra i quali il Romoli ed il Novelli. Ebbene, detto giudizio risulta essersi concluso con una pronuncia che, sebbene ancora sub iudice, ha sancito l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione passiva dei convenuti.

In definitiva, deve ritenersi che il provvedimento di radiazione degli attori, adottato dall'Alta Corte di Giustizia in data 20/01/2018, fosse invalido in quanto adottato con la partecipazione, quali membri del Collegio giudicante, di due soggetti, Romoli e Novelli, che all'epoca dei fatti erano già stati estromessi dall'associazione e, dunque, dalle cariche elettive assunte in seno all'ente.

La considerazione che precede è assorbente rispetto all'esame del merito delle contestazioni poste a fondamento del provvedimento di radiazione in questa sede impugnato.

Ciò detto, va affermato il difetto di interesse ad agire degli attori ai fini dell'annullamento della delibera del 13/02/2017, con la quale il Sacro Collegio avrebbe disposto l'apertura del processo massonico conclusosi con la già menzionata sentenza del 20/01/2018.

Ed invero, trattandosi di atto infraprocedimentale, privo di un'autonoma valenza lesiva dei diritti associativi degli odierni attori, non si ravvisa, in capo a questi ultimi, un interesse astrattamente meritevole di tutela giuridica alla rimozione dell'atto stesso.

Alle medesime conclusioni deve giungersi, a maggior ragione, con riferimento alla delibera del 18/02/2017, adottata dal "sedicente" Supremo Consiglio, con la quale si sarebbe provveduto alla ratifica della delibera del 13/02/2017.

Va infine rigettata la domanda riconvenzionale subordinata formulata dall'associazione convenuta, tesa ad ottenere l'accertamento dell'inadempimento degli obblighi associativi da parte degli attori e, dunque, la risoluzione del rapporto associativo costituito con l'adesione all'associazione, da intendersi come avente natura di rapporto sinallagmatico.

L'assunto si fonda su un assunto non condivisibile secondo il quale il rapporto contrattuale cui l'associato aderirebbe facendo ingresso nell'associazione avrebbe natura sinallagmatica e, pertanto, sarebbe soggetto all'operatività del rimedio previsto dall'art. 1453 c.c. in tema di contratti con prestazioni corrispettive.

A ben vedere, tuttavia, il contratto costitutivo di un'associazione ha natura di contratto (normalmente) plurilaterale, caratterizzato dal fatto che le prestazioni sono dirette al perseguimento di uno scopo collettivo, da realizzarsi attraverso lo svolgimento, in comune, di un'attività, ogni contraente trovando il corrispettivo della propria prestazione nella partecipazione al risultato a cui tende l'intera associazione; la formazione dell'atto costitutivo può essere non solo simultanea, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma, essendo escluso che la semplice possibilità di adesioni successive renda configurabile un'associazione (cfr. Cassazione civile sez. I, 26/07/2007, n.16600).

Dunque, non può essere condivisa la tesi di parte convenuta, secondo la quale a partecipazione di una persona fisica alla costituzione di un'associazione – o l'atto negoziale di successiva adesione alla stessa – darebbe vita ad un rapporto sinallagmatico bilaterale tra associato ed ente.

In definitiva le domande di parte attrice vanno accolte con riferimento all'impugnazione delle delibere assunte dal Sacro Collegio e dall'Alta Corte di Giustizia, rispettivamente nelle date, 18/12/2016 e 20/01/2018.

In relazione alle ulteriori delibere impugnate deve invece affermarsi il difetto di interesse ad agire in capo agli attori.

Va infine rigettata la domanda riconvenzionale, proposta in via subordinata dai convenuti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- annulla la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia dell'associazione convenuta, adottata in data 20/01/2018 nei confronti degli odierni attori;
- annulla la delibera del Sacro Collegio dell'associazione convenuta, adottata in data 18/12/2016;
- dichiara il difetto di interesse ad agire in capo agli attori ai fini della domanda di annullamento delle delibere assunte nelle date 13/02/2017 e 18/02/2017, rispettivamente dal Sacro Collegio e dal Supremo Consiglio dell'associazione convenuta;
- condanna le convenute e la terza intervenuta, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli attori delle spese di lite che liquida, complessivamente, in € 8.991,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 17/06/2023

il Giudice

dott. Stefano Iannaccone